

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

41° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1990

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente BAIARDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per la sicurezza degli impianti»
(51-172-B), d'iniziativa del senatore Petrarà
e di altri senatori, approvato dalla 10^a
Commissione permanente del Senato in un
testo risultante dalla unificazione dei dise-
gni di legge nn. 51 e 172, modificato dalla X
Commissione permanente della Camera dei
deputati ed unificato con disegni di legge
d'iniziativa parlamentare

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 7
ALIVERTI (DC), relatore alla Commissione ..	2
BONFERRONI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	6
MARGHERI, (PCI)	6
PETRARA, (PCI)	4
VETTORI, (DC)	5

I lavori hanno inizio alle ore 9.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per la sicurezza degli impianti» (51-172-B), d'iniziativa del senatore Petrarà e di altri senatori, approvato dalla 10^a Commissione permanente del Senato in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge nn. 51 e 172, modificato dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati ed unificato con disegni di legge d'iniziativa parlamentare
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la sicurezza degli impianti», approvato dalla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 20 gennaio 1988 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Petrarà, Baiardi, Cardinale, Lops, Consoli, Gianotti, Visconti, Volponi, Senesi e Meriggi; Aliverti, Fontana Elio, Cuminetti, Vettori e Citaristi; modificato dalla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati nella seduta del 1° febbraio 1990 ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cristofori; Seppia; Lodigiani, Zavettieri e Cellini; Ferrari Marte e Del Pennino; Viscardi, Bianchini, Orsenigo, Balestracci, Castagnetti Pierluigi, Rojch, Corsi, Napoli, Sangalli, Pumilia, Casini Pier Ferdinando, Bortolami, Orsini Bruno, Sanese, Merloni, Alessi, Stegagnini, Suddu; Vecchiarelli, Tassone, Ravasio e Zaniboni; Caria, Bruno Antonio, Bruno Paolo, Cerutti, Ciampaglia, Ciocia, Facchiano, Madaudo, Manzolini, Massari, Nicolazzi e Romita; Boato, Gottardo, Aniasi, De Lorenzo, Teodori, Serafini Massimo, Ronchi, Angelini Piero, Tiezzi, Salvoldi, Mattioli, Andreis, Biondi, Lodigiani, Tamino, Aglietta, Becchi, Bassi Montanari, Cima, Filippini Rosa, Donati, Grosso, Procacci, Piro, Arnaboldi, Ceruti, Testa Enrico, Lanzinger Lusetti, Galli, Ciliberti e D'Addario.

Invito il relatore, senatore Aliverti, a riferire alla Commissione sul disegno di legge in esame.

ALIVERTI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Camera dei deputati, dopo due anni di riflessione, ha approvato il disegno di legge già licenziato dal Senato il 20 gennaio del 1988 riguardante «Norme per l'installazione di impianti tecnici»; tale almeno era il titolo delle proposte che i due primi firmatari (il senatore Petrarà ed io stesso) avevano depositato, riproponendo il testo di un disegno di legge già approvato nella precedente legislatura.

La Camera dei deputati, nonostante ben quattro disegni di legge riproducessero lo stesso titolo, ha successivamente modificato quest'ul-

timo in: «Norme per la sicurezza degli impianti», il che risulta improprio sia dal punto di vista concettuale che da quello legislativo. Occorrerebbe infatti supporre che la sicurezza sia un risultato materialmente conseguibile e quindi che gli impianti, più che garantire una affidabilità, debbano dotarsi di una aprioristica sicurezza che soltanto in laboratorio assume margini di probabilità tendenti allo zero.

A prescindere da questo richiamo, che denota scarso rispetto degli approfondimenti e delle conclusioni a cui è pervenuto il Senato, sembrerebbe che l'impianto originario delle proposte in linea di massima sia stato rispettato. Si è mantenuta intatta la *ratio* ispiratrice dei provvedimenti, che si fondava su due presupposti: il possesso da parte del soggetto imprenditore della indispensabile qualificazione professionale e l'assunzione delle responsabilità inerenti l'impianto eseguito. Quest'ultimo requisito, che costituisce in qualche modo il certificato di garanzia rilasciato al committente e che si esplicita attraverso la dichiarazione di conformità (o il collaudo, laddove previsto), è stato integrato attraverso l'obbligo della progettazione degli impianti che ha costituito alla Camera dei deputati un motivo di dibattito ed anche di contrasto con le categorie imprenditoriali. Si è infatti stabilito all'articolo 6 che per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti; inoltre è obbligatorio depositare tale progetto presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione. Tale norma, contenuta nell'articolo 6, è sembrata duplicativa di quanto già posto a carico degli installatori che, dovendo essere in possesso di requisiti tecnico-professionali e quindi dotati di supporti tecnici adeguati, non ritenevano per la redazione dei progetti di dover obbligatoriamente ricorrere a professionisti iscritti negli albi professionali.

Anche se il buon senso dell'ultima ora ha portato a precisare che la redazione del progetto è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati dal regolamento, è pur sempre sopravvissuta una norma che più che tutelare l'utenza è sembrata supportare le categorie professionali.

Se questi possono sembrare dei rilievi polemici, devo anche rilevare che il testo sottoposto ad attenta analisi è risultato complessivamente rispondente alle generali aspettative non solo degli imprenditori ma, soprattutto, dell'utenza, che continua ad essere penalizzata da operatori poco scrupolosi e niente affatto qualificati, i cui impianti sono tuttora causa di vittime tra le pareti domestiche.

Passando ad analizzare le modifiche introdotte, oltre a quelle summenzionate, credo che debba essere rilevato qualche errore derivato probabilmente da una lettura «affrettata». Per esempio al comma 1 dell'articolo 1, lettera *a*), la frase «all'interno degli edifici» la ritengo una precisazione superflua o equivoca, dal momento che si afferma che la legge è applicabile agli impianti a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore. Un altro esempio è all'articolo 12, primo comma, dove si richiama l'articolo 10 anziché l'articolo 11.

Ciò precisato, anche per le eventuali deduzioni di livello regolamentare, è opportuno rilevare anche l'incongruenza di un presidente

con la qualifica di docente universitario, come previsto all'articolo 4, per una commissione che ha sì compiti accertativi, ma di requisiti oggettivi. Così come è opportuno precisare che all'articolo 7, avendo definito di quali requisiti i materiali devono essere in possesso (con riferimento esplicito alle norme CEI e UNI), sia abbastanza superfluo richiamare particolari tecnici, quali gli interruttori differenziali ad alta sensibilità (i cosiddetti salvavita) che non rientrano in norme comunitarie e non sempre sono realizzabili.

Sottolineo invece in senso favorevole le innovazioni contenute nell'articolo 10, cioè l'obbligo di affidamento dei lavori ad imprese abilitate da parte del committente o del proprietario, e quelle contenute nell'articolo 14 (Verifiche) che danno facoltà alle Usl, ai comandi dei vigili del fuoco e all'ISPESL di avvalersi della collaborazione di liberi professionisti.

Mi sembra opportuno sottolineare anche la istituzione della commissione presso il Ministero dell'industria (prevista dall'articolo 15) che, costituita prevalentemente con il concorso delle categorie, «collabora ad indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto».

Le disposizioni transitorie poi (all'articolo 18), fissando una scadenza che è quella di emanazione del regolamento, danno facoltà alle imprese di rilasciare dichiarazioni contenenti solo i riferimenti fiscali e l'iscrizione alla camera di commercio.

Nonostante i suddetti rilievi ritengo che si tratti di un provvedimento che non vale la pena di rinviare alla Camera dei deputati per ulteriori modifiche. Ne propongo pertanto l'approvazione nel testo trasmessoci dalla stessa Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PETRARA. Signor Presidente, credo di poter condividere l'illustrazione data dal collega Aliverti e le perplessità che egli ha manifestato, soprattutto in ordine al fatto che ancora una volta la Camera dei deputati si è intestardita a mettere in grande rilievo, in maniera preponderante direi, il ruolo dei tecnici professionisti. Anche se si è fatta salva la possibilità di introdurre nel regolamento una sorta di soglia al di sopra della quale diventa obbligatoria la redazione del progetto esecutivo, ritengo che l'aver introdotto la obbligatorietà come prassi nella progettazione di tutti gli impianti abbia offuscato in qualche modo il ruolo e la professionalità di imprese installatrici che in questi anni hanno dimostrato la loro capacità imprenditoriale e quindi di essere in grado, anche in presenza di impianti sofisticati, di corrispondere ai bisogni della comunità, che sono rappresentati dalla tutela della salute.

Questo problema della obbligatorietà, senza dubbio, introdurrà nel mercato qualche turbamento, perchè inevitabilmente i costi degli impianti saranno più elevati e questi costi saranno poi riversati in modo particolare sulla comunità.

Vi è poi da sottolineare un'altra questione, che riguarda sia i collaudi previsti dalle norme vigenti sia quelli previsti nella presente normativa. A questo proposito, in una prima stesura del testo al nostro

esame, si pensava di autorizzare gli enti preposti - in particolare i Comuni, le Usl e l'ISPESL - ad utilizzare dei tecnici, attraverso una loro assunzione o reclutamento temporaneo, che fossero in grado di accelerare le procedure di verifiche e di collaudi, in maniera da rimuovere quegli ostacoli attualmente presenti, che impediscono di utilizzare gli impianti per un periodo di tempo molto lungo.

Pensiamo per un attimo a tutta la vicenda degli ascensori; molto spesso essi vengono utilizzati senza che vi sia stato un collaudo. Io non so proprio come potranno fare i comuni e gli enti preposti ad eseguire tutta questa mole di lavoro. Il provvedimento affida al regolamento il compito di fissare le modalità di reclutamento dei tecnici; ma se non avremo i tecnici a disposizione dei Comuni e degli enti preposti credo che non saremo in grado di far fronte ai nuovi adempimenti. Pesante è già la situazione attuale, figuriamoci cosa accadrà di fronte alle situazioni che si andranno a creare nel momento in cui come obbligo imponiamo ai proprietari di stabile di presentare, insieme al progetto esecutivo, anche i progetti di tutti gli impianti. Non vorrei che si commettesse l'errore di scaricare una valanga di progetti esecutivi sugli uffici comunali, mettendo gli apparati tecnici dei Comuni nell'impossibilità di poter adempiere a tutte le verifiche che la legge richiede. Questa è una mia seria preoccupazione, in quanto da una parte noi introduciamo la obbligatorietà dei progetti e dall'altra parte però rischiamo che gli impianti non possano essere sottoposti ad alcuna verifica proprio per l'impossibilità di disporre di personale adeguato e competente. Tuttavia - sono d'accordo con il collega Aliverti - questa è una materia che brucia; ormai, soprattutto negli ultimi tempi, abbiamo una recrudescenza di morti, soprattutto nell'ambito delle mura domestiche. Oggi emerge con tutta evidenza che sono in primo luogo gli impianti elettrici a provocare queste morti, seguiti subito dopo dagli impianti a gas; si dice che il 70 per cento di questi impianti sono fuori norma. Di fronte a tale drammatica situazione, che vede il nostro paese ai livelli dei paesi del Terzo Mondo, noi sentiamo il bisogno di chiudere una pagina drammatica. Nell'Italia meridionale, in cui il processo di metanizzazione è ancora in corso d'opera sia dal punto di vista impiantistico che dal punto di vista dell'uso del metano, si avverte una necessità più impellente di varare il provvedimento salvo poi, quando avremo sperimentato l'utilità di questa normativa, introdurre quelle modifiche che si renderanno necessarie. Ora crediamo che il varo di questo provvedimento sia già un passo in avanti e costituisca il segno di una attenzione particolare verso un problema sociale molto sentito.

Ecco perchè il Gruppo comunista, espresse riserve e sottolineature necessarie, in quanto riteniamo che il testo elaborato dal Senato avesse raggiunto un equilibrio veramente sostanziale a confronto con il testo licenziato dalla Camera dei deputati, è dell'avviso che il disegno di legge debba essere approvato, in modo che si possa cominciare a porre ordine in una materia così complessa ed esposta a seri rischi sociali.

VETTORI. I motivi di critica al testo giunto alla nostra attenzione dalla Camera dei deputati sono già stati esposti dal relatore, al quale va il nostro ringraziamento per la chiarezza con cui ha illustrato i limiti anche di questo disegno di legge. Si tratta di un disegno di legge da

approvare il più rapidamente possibile, anche se vi sono notevoli carenze rispetto alle normative di altri paesi e comunitarie, e anche se qui si tratta di regolamentare la sicurezza degli impianti che dovrebbero essere fatti con apparecchi omologati in precedenza e in altra sede. In questo senso ritengo, ad esempio, che tutta la novità degli impianti di metanizzazione domestica del Mezzogiorno consenta di avere una grande occasione per fare le cose bene, anziché in termini artigianali, adoperando questa parola impropriamente, come ha dovuto fare l'altra parte del paese quando le situazioni erano più pressanti e meno agevoli dal punto di vista economico.

Riteniamo in modo particolare che l'articolo 15, che rinvia ad un regolamento di attuazione secondo la nuova normativa dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, possa attenuare una parte delle imperfezioni che noi riscontriamo rispetto all'impostazione che era stata data da questo ramo del Parlamento, con la sottolineatura della sicurezza domestica e degli impianti; contemporaneamente un difficile ma proficuo equilibrio è stato raggiunto tra controlli e possibilità di intervento negli impianti più piccoli. Con queste tre notazioni non formuliamo riserve come Gruppo democratico-cristiano, ma nutriamo la speranza che l'articolo 15 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, possa produrre un regolamento che interpreti, attenui e aggiusti le maggiori difficoltà applicative e che venga poi data la possibilità di eventuali rettifiche per le cose che riusciranno più difficili e che dovranno essere verificate e controllate.

BONFERRONI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Vorrei solo dire che nella fase di definizione del regolamento previsto dall'articolo 15 il Governo, essendo avvertito dei limiti evidenziati nel corso della discussione, cercherà di tener conto delle osservazioni e dei suggerimenti avanzati.

MARGHERI. Io vorrei avanzare, perchè resti agli atti, una riserva sui profili istituzionali relativi a questo provvedimento. Condivido tutto quello che ha detto il senatore Petrarà e per questo appoggerò l'approvazione di questo disegno di legge. Tuttavia, noi stiamo continuando ad agire come se l'ordinamento professionale italiano si dimostrasse efficiente e continuiamo ad introdurre altri ordini professionali come se questa fosse una struttura adeguata al mercato europeo verso cui ci avviamo.

La realtà è completamente diversa: noi abbiamo un ordinamento professionale e un sistema formativo dell'ordinamento professionale tale da trasformarlo radicalmente in rigidi compartimenti stagni che hanno il tipico carattere corporativo di un mercato protetto. Disgraziatamente anche questo provvedimento non riesce ad uscire da questa gabbia pur essendo una legge necessaria sul piano strettamente tecnico. Questa aggiunta di ordini e albi rischia di complicare ulteriormente le cose.

Per questa ragione esprimo una riserva di ordine istituzionale su questo tipo di leggi, pur riconoscendo - come affermava il senatore Petrarà - che sul piano tecnico vi è necessità di questa legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ricordo che sono pervenuti i prescritti pareri, favorevoli.

Passiamo all'esame e alla votazione delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

(Soggetti abilitati)

1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

(Requisiti tecnico-professionali)

1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 anch'esso modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

(Accertamento dei requisiti tecnico-professionali)

1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da una commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei

quali un membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in rappresentanza dei colleghi professionali, un membro in rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla presente legge; la commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica.

2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

(Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali)

1. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

2. Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

È approvato.

Do lettura dell'articolo aggiunto dalla Camera dei deputati e divenuto articolo 6 del disegno di legge:

Art. 6.

(Progettazione degli impianti)

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:

a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

(Installazione degli impianti)

1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonchè nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.

3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 8, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

(Finanziamento dell'attività di normazione tecnica)

1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.

2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 9, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

(Dichiarazione di conformità)

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonchè, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6.

È approvato.

Do lettura dell'articolo aggiunto dalla Camera dei deputati, divenuto articolo 10:

Art. 10.

(Responsabilità del committente o del proprietario)

1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2.

È approvato.

L'articolo 11, già articolo 9 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura ora dell'articolo 12 aggiunto dalla Camera dei deputati.

Art. 12.

(Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri)

1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonchè dall'obbligo di cui all'artico-

lo 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 10 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

*(Deposito presso il comune del progetto,
della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo)*

1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 11 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

(Verifiche)

1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 15, corrispondente all'articolo 12 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 15.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.

2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione permanente, presieduta dal direttore generale della competente Direzione generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, e composta da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali e artigiane interessate, da sei rappresentanti delle professioni designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di gas.

3. La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 16, corrispondente all'articolo 13 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

(Sanzioni)

1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui

all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 17, corrispondente all'articolo 14 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 17.

*(Abrogazione e adeguamento
dei regolamenti comunali e regionali)*

1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo aggiuntivo introdotto dalla Camera dei deputati e divenuto articolo 18:

Art. 18.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto dall'articolo 7 ed a rilasciare al committente o al proprietario la dichiarazione di conformità recante i numeri di partita IVA e gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.

È approvato.

L'articolo 19, già articolo 15 nel testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Nel testo approvato dalla Camera dei deputati, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: «Norme per la sicurezza degli impianti».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il titolo di cui ho dato lettura.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge, con le modifiche introdotte.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI